

GENNAIO 2023

N2/2023



In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete tantissime novità dal mondo Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali.

Auguriamo a tutti una buona lettura!

INDICE ARTICOLI

- 1) FLOROVIVAISMO: CONTRIBUTI PER I MAGGIORI COSTI ENERGETICI SOSTENUTI
- 2) ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 26 GENNAIO 2023
- 3) “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI QUATER” DEFINIZIONE AGEVOLATA AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE
- 3) CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA I TRIM 2023
- 4) CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA - I TRIM 2023
- 5) NUOVO LIMITE USO DEL CONTANTE DAL 01/01/2023
- 6) NUOVI LIMITI PER LE LIQUIDAZIONI IVA DAL 01/01/2023
- 7) IVA – BOVINI E SUINI REGIME SPECIALE AGRICOLO
- 8) NUOVI TENTATIVI DI TRUFFA
- 9) FLUSSI, CONFERMATE ANCHE PER IL 2023 LE SEMPLIFICAZIONI SULLE VERIFICHE SUI DATORI DI LAVORO
- 10) SCADENZE ADEMPIMENTI

FLOROVIVAISMO: CONTRIBUTI PER I MAGGIORI COSTI ENERGETICI SOSTENUTI



In merito alle misure stabilite dal Decreto Ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 che prevede sostegni alle imprese florovivaistiche per una somma di euro 25 milioni per la riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle stesse, si informa che è stata pubblicata la circolare applicativa di Agea.

Possono beneficiare del sostegno le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, iscritte all'INPS, iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale valido al momento della presentazione della domanda, avente uno dei seguenti codici ATECO:

- 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- 1.19.2;

- 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

Gli aiuti non spettano:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 (GURI n.282 del 2 dicembre 2022) e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022;
- alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea.

Alla quantificazione dell'aiuto si procederà come di seguito specificato:

- Alle imprese agricole beneficiarie costituite prima del 1 marzo 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l'acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021. L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell'IVA).
- Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l'acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1 marzo 2022 - 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, ad una durata semestrale.


L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell'IVA).

- Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto per l'acquisto delle risorse energetiche. In tal caso l'aiuto concedibile è pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022 (imponibile al netto dell'IVA).

In tutti i predetti casi i costi energetici da considerare sono quelli per l'acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche: energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda.

Per poter accedere all'aiuto l'impresa florovivaistica –già titolare di un fascicolo aziendale - dovrà presentare domanda, avvalendosi del CAA mandatario, a partire dal 25 gennaio e non oltre il 27 febbraio 2023.

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 26 GENNAIO 2023



Confagricoltura Pavia, per mezzo del proprio servizio studi, prosegue con l'analisi delle riserve irrigue con particolare riferimento alla porzione più occidentale della pianura irrigua lombarda.

Lo scenario numerico è complessivamente simile a quello riscontrato lo scorso anno a pari data anche se non mancano alcune differenze da evidenziare.

L'accumulo nevoso è particolarmente ridotto alle quote superiori e diventa fondamentale confidare in importanti precipitazioni nelle prossime settimane così da garantire una qual certa regolarità dei deflussi almeno nei primi mesi della stagione estiva.

La pesante compromissione di importanti riserve alpine glaciali determina però uno scenario sempre più complesso per i deflussi estivi, e conseguentemente l'uso irriguo, dalla prima decade di luglio in poi. Questo si verificherà, con ogni probabilità, a prescindere dall'accumulo nevoso invernale in quanto la costante tendenza all'aumento

delle temperature medie determinerà lo scioglimento dell'auspicato manto nevoso, anche alle quote più alte, già nel mese di giugno.

Per le irrigazioni del mese di luglio diventa fondamentale pianificare un uso nuovo di tutte le capacità di invaso disponibili, mettendo in rete, sulla scorta dell'esperienza 2022, sia gli invasi idroelettrici che gli invasi lacuali garantendo la necessaria priorità irrigua.

Attualmente il lago Maggiore è in lenta ma costante risalita da circa 15 giorni grazie alla importante riduzione dei deflussi.

La falda freatica, nella stazione di misura di Sartirana Lomellina, presenta una decrescita meno accentuata dello scorso anno e questo, probabilmente, per la diversa distribuzione e intensità delle piogge invernali che, pur se inferiori in cumulata, presentano un andamento più tardivo e con maggiore propensione alla percolazione.


Analizzando nel dettaglio:

Riserve Nevose:

L'analisi delle riserve nevose, dal punto di vista statistico, si concentra sulla porzione di alpi Pennine, nell'intorno del Monte Rosa, dato quanto mai significativo per le riserve utili alla frazione occidentale di pianura irrigua lombarda pur trattandosi di accumuli piemontesi, e questo dimostra la necessità di una gestione sempre più a livello di bacino e sovra regionale delle risorse irrigue.

L'accumulo medio nelle 4 stazioni considerate si mantiene, nonostante le ultime precipitazioni, inferiore a quanto riscontrato lo scorso anno a pari data ed è il più basso degli ultimi 16 anni.

Lo stato attuale delle riserve è riportato nel seguente grafico che evidenzia il ridotto accumulo nevoso e come la tendenza dell'accumulo medio sia in costante calo negli anni.




Lago Maggiore

Il lago Maggiore presenta, ad oggi, un'altezza di circa 3,5 cm sullo zero idrometrico di Sesto Calende.

L'esperienza 2022 ci ha dimostrato come, nel rispetto della sicurezza idraulica di un'opera dalla complessa gestione, occorra iniziare ad accumulare risorsa non appena si inneschino fenomeni di scioglimento nivale, soprattutto in considerazione del quanto mai ridotto accumulo nevoso.

Attualmente è in atto una lenta risalita dei livelli idrometrici dovuta non tanto ad afflussi sempre quanto mai esigui ma a una riduzione importante delle derivazioni. Negli ultimi 14 giorni si è riscontrato un aumento del livello idrometrico di circa 21 cm.

Riportiamo i consueti grafici acquisiti dal sito laghi.net.



Altezza idrometrica Sesto Calende: 8.6 cm alle ore 15:30 del 26-01-2023													
Lago Maggiore	Periodo di osservazione 6 ore		Periodo di osservazione 24 ore						Dati storici dal 1942 al 2022				
	26-01-2023	26-01-2023	26-01-2023		25-01-2023		19-01-2023		Media	Minimo		Massimo	
	ore 15:00	ore 09:00	ore 08:00	Stato %	ore 08:00	%	ore 08:00	%		ore 8:00	Anno	ore 8:00	Anno
Altezza idrometrica (cm) *	8.4	8.1	8.0	● 9.9	5.4	6.7	-3.0	-	80.5	-60.0	1947	145.5	1961
Quota invaso (m slm)	193.09	193.09	193.09	- -	193.06	-	192.98	-	193.82	-	-	-	-
Portata erogata (m ³ /sec)	66.5	66.5	66.5	● 44.5	66.5	44.5	66.5	44.5	149.5	47.0	2002	346.0	1951
Afflusso al lago (m ³ /sec)	95.5	94.4	129.1	● 98.2	117.3	89.2	119.4	90.8	131.5	2.1	1987	299.3	1996
Volume invaso (10 ⁶ m ³)	121.8	121.8	121.8	- 29.0	115.5	27.5	98.7	23.5	275.1	-	-	-	-

La percentuale di altezza idrometrica, portata erogata ed afflusso è il rapporto fra il valore odierno e quello medio storico del medesimo giorno, calcolato solo in presenza di valori positivi.

La percentuale di volume invaso è il rapporto fra il valore odierno e quello massimo per concessione


* Valori calcolati in media mobile

Dato in cm del livello idrometrico a Sesto Calende negli ultimi tre anni al 26 gennaio


<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
90	-2,0	8,4

Andamento Falda

La falda sta proseguendo nel fisiologico fenomeno di scarico. Si conferma la tendenza di un rallentamento nella discesa del livello nella stazione di misura di Sartirana Lomellina rispetto alla scorsa stagione invernale. In assenza di differenze significative nella superficie interessata da sommersione invernale, tale minor discesa è, probabilmente, da attribuire alla diversa modalità di precipitazioni riscontrate nella stagione invernale dove, pur con una cumulata che è la più bassa dell'ultimo triennio, si sono avuti più giorni di pioggia soprattutto nei mesi di dicembre e gennaio, mesi storicamente nevosi, con la quasi totale assenza di fenomeni intensi e conseguentemente di fenomeni di ruscellamento delle portate e, quindi, la quasi totale percolazione verso la falda freatica della pioggia caduta con l'effetto positivo riscontrato.



Con riferimento poi alla stazione di misura di Sartirana Lomellina si riporta anche l'andamento pluviometrico delle ultime 3 stagioni autunno invernali dove si vede come l'accumulo di pioggia autunnale sia in riduzione ma, ad attenuare questo calo, vi sia nella corrente stagione, una diversa distribuzione delle piogge più omogenea in tutto il periodo, con la totale assenza, ad oggi, di fenomeni intensi.



Scala di allarme riserva irrigua comparto risicolo e possibili interventi emergenziali

Come preannunciato riprendiamo con la costruzione di una scala di allarme indicativa con riferimento alle riserve idriche. Purtroppo lo scenario complessivo è simile, seppure con qualche segnale leggermente meno critico, a quella riscontrata lo scorso anno a pari data. Il mese di febbraio può ancora presentare fenomeni nevosi e di pioggia che possono modificare positivamente lo scenario ma lo stato attuale impone di prestare attenzione ad una situazione complessa.

Per questo l'indicatore numerico è ipotizzato, stante le attuali condizioni complessive, a 13 su scala 15.



“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI QUATER” DEFINIZIONE AGEVOLATA AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE



Avvio presentazione domande

Si comunica che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) ha reso noto le modalità telematiche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it per la presentazione delle domande di adesione alla nuova sanatoria per la rottamazione dei ruoli risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022, anche se contenuti in cartelle non notificate.

Inoltre, rientrano nella definizione agevolata anche i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione già in essere ovvero oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una o più delle rate del precedente piano di pagamento.

La procedura di definizione, c.d. “Rottamazione quater”, prevede lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei ruoli, nonché degli interessi di mora e degli

aggi di riscossione. In breve, sono dovuti unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Per accedere alla definizione agevolata deve essere presentata apposita domanda entro il prossimo 30.04.2023 indicando il numero delle rate in cui si intende pagare il debito, per un numero massimo di diciotto rate, con contestuale rinuncia ai giudizi pendenti.

Resta comunque fermo l'annullamento "automatico" delle cartelle fino a 1.000 euro contenute nei carichi affidati dal 2000 al 2015.

Successivamente, entro il 30 giugno 2023 l'Agenzia delle entrate-Riscossione provvede a liquidare gli importi da versare, al netto di quanto già pagato o oggetto di "stralcio" automatico.

Il pagamento rateizzato prevede il versamento delle prime due rate con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Per i carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada (multe), nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione prevede il non pagamento unicamente delle somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di mora e delle somme dovute a titolo di aggio.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

1. utilizzando l'area riservata del sito web dell'ADER, con le credenziali SPID, CIE e Carta Na-zionale dei Servizi, indicando le cartelle o gli avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata;
2. accedendo all' area pubblica compilando un apposito form e allegando un documento di riconoscimento, specificando l'indirizzo e-mail a cui sarà inviata la ricevuta della domanda di adesione.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la

definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di **acconto dell'importo complessivamente dovuto**.

Una volta presentata la domanda di adesione sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023), i debiti per le somme dovute a titolo di definizione agevolata e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la domanda per la "Rottamazione-quater" sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Infine, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA I TRIM 2023



Legge di Bilancio 2023 Art.1 commi 2-9

Come riportato nello speciale Legge di Bilancio si rinnova che vengono estesi anche al primo trimestre 2023 i crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale come di seguito riportato:

- Il credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- il credito di imposta per l'acquisto di gas naturale per le imprese non gasivore, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo

dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2023, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Verranno pubblicati i codici tributo da parte di Agenzia Entrate per l'utilizzo del credito.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA - I TRIM 2023



Legge di Bilancio 2023 Art.1 commi 45-51

La norma ripropone il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre dell'anno 2023 (gennaio/febbraio/marzo).

Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti.

Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Grazie alle richieste Confederali è stato prorogato il CREDITO CARBURANTE TERZO TRIMESTRE 2022 al 31 marzo 2023, in compensazione /trasferito entro tale data, la scadenza precedente era il 31 dicembre 2022.

Di seguito nuova tabella riepilogativa CREDITI ENERGIA E CARBURANTE, anche a seguito della recente pubblicazione del Decreto Aiuti Quater.

Versione 1.2 18/01/2023

Tabella BONUS “ENERGIA”

Aggiornata con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del dl Aiuti-quater

Periodo	% Credito	Scadenza F24	Codice Tributo
BONUS “CARBURANTI”			
1° Trimestre 2022 <small>art. 18 dl n. 21/2022 (cd. dl Ucraina)</small>	20%	31/12/2022	6965
3° Trimestre 2022 <small>art. 7, cc. 1 e 2, dl n. 115/22 (cd Aiuti-bis)</small>	20%	31/03/2023 *	6972
4° Trimestre 2022 <small>art. 2 di n. 144/2022 (cd. dl Aiuti-ter)</small>	20%	30/06/2023 ^	6987
1° Trimestre 2023 <small>art. 1, cc. 45-50 legge n. 197/2022</small>	20%	31/12/2023	????
BONUS “ENERGIA ELETTRICA”			
2° Trimestre 2022 <small>art. 3 di n. 21/2022 (cd dl Ucraina)</small>	15%	31/12/2022	6963
3° Trimestre 2022 <small>art. 6, c. 3, di n. 115/2022 (cd. dl Aiuti-bis)</small>	15%	30/09/2023 °	6970
Ottobre e Nov. 2022 <small>art. 1, c. 3, di n. 144/2022 (cd. dl Aiuti-ter)</small>	30%	30/09/2023 °	6985
Dicembre 2022 <small>art. 1 del dl n. 176/2022 (cd. dl Aiuti-quater)</small>	30%	30/09/2023 °	6995
1° Trimestre 2023 <small>art. 1, comma 3, della legge n. 197/2022</small>	35%	31/12/2023	????
BONUS “GAS NATURALE”			
2° Trimestre 2022 <small>art. 4 di n. 21/2022 (cd. dl Ucraina)</small>	25%	31/12/2022	6964
3° Trimestre 2022 <small>art. 6, c. 4, di n. 115/2022 (cd. dl Aiuti-bis)</small>	25%	30/09/2023 °	6971
Ottobre e Nov. 2022 <small>art. 1, c. 4, di n. 144/2022 (cd. dl Aiuti-ter)</small>	40%	30/09/2023 °	6986
Dicembre 2022 <small>art. 1 del dl n. 176/2022 (cd. dl Aiuti-quater)</small>	40%	30/09/2023 °	6996
1° Trimestre 2023 <small>art. 1, comma 5, della legge n. 197/2022</small>	45%	31/12/2023	????

Note:

* Termine fissato dalla legge n. 197/2022, art. 1, comma 51 (cd Legge di Bilancio 2023)

^ Termine fissato dal dl n. 176/2022, art. 2-bis (cd decreto Aiuti-quater – convertito)

° Termine fissato dal dl n. 176/2022, art. 1 (cd decreto Aiuti-quater – convertito)

NUOVO LIMITE USO DEL CONTANTE DAL 01/01/2023



La Legge di Bilancio 2023 all'art 384 modifica l'importo del limite all'uso del contante da €uro 1.000,00 ad €uro 5.000,00.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi varrà il limite di 4.999,99 euro; alle eventuali violazioni è applicabile la sanzione amministrativa da 3.000 a 5.000 euro. Si ricorda che gli assegni bancari e circolari possono essere emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 € solo indicando il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

NUOVI LIMITI PER LE LIQUIDAZIONI IVA DAL 01/01/2023



La recente Legge di Bilancio, all'art.276, è intervenuta anche sull'importo dei limiti dei ricavi da considerare per la periodicità delle liquidazioni IVA.

É infatti possibile optare per le liquidazioni IVA trimestrali, invece che mensili, quando il volume d'affari dell'anno precedente non supera determinati limiti.

Dal 2023 i nuovi limiti sono i seguenti:

- imprese di servizi e professionisti: € 500.000 (in precedenza erano € 400.000);
- altre imprese beni (tra cui attività agricola): € 800.000 (erano € 700.000).

Pertanto, è necessario verificare il volume d'affari realizzato nell'anno 2022, con i nuovi importi, per stabilire con quale periodicità mensile o trimestrale da operare dal 01/01/2023.

Le imprese agricole con fatturato 2022 non superiore a € 800.000, potranno effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, aggiungendo all'eventuale importo a debito gli interessi nella misura dell'1%. Le imprese agricole con volume d'affari superiore, invece, dovranno liquidare l'IVA ogni mese.

Ricordiamo che ai fini iva il regime naturale è quello mensile, per esercitare la liquidazione trimestrale occorre non solo il rispetto dei requisiti di volume d'affari, ma anche una esplicita volontà in Dichiarazione Iva barrando l'apposito rigo VO2.

IVA – BOVINI E SUINI REGIME SPECIALE AGRICOLO



DAL 01.01.23 TORNANO LE VECCHIE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE

Nella Legge di Bilancio per l'anno 2023 (legge 197/2022) non è stato mantenuto, nonostante rimostranze e riproposte da parte di Confagricoltura, l'innalzamento delle percentuali di compensazione al 9.5% per le cessioni di bovini e suini, previsto dal Dl Sostegni Bis del 2021 e confermato dalla Legge di Bilancio 2022.


Quindi per le aziende che liquidano l'imposta con il Regime Speciale Agricolo, disposto dall'art. 34 Dpr 633/72, dal 01/01/2023 le percentuali di compensazione per la cessione torneranno ad essere:

- del 7% per la cessione di BOVINI VIVI (aliquota ordinaria 10%, verseranno il 3,00%)
- del 7,30 per la cessione di SUINI VIVI (aliquota ordinaria 10%, verseranno il 2,70%)

NUOVI TENTATIVI DI TRUFFA



Si segnalano nuovi tentativi di truffa via e-mail (phishing) riferiti ad Agenzia delle Entrate, effettuati mediante l'invio di messaggi di posta elettronica. Di seguito un esempio:



Si raccomanda ai destinatari delle e-mail di non tenerne conto, di non cliccare sui link presenti, di non aprire gli allegati e di eliminarli immediatamente.

FLUSSI, CONFERMATE ANCHE PER IL 2023 LE SEMPLIFICAZIONI SULLE VERIFICHE SUI DATORI DI LAVORO



È stata confermata anche per il 2023 la procedura semplificata con la quale verranno esaminate le domande presentate nell'ambito del decreto flussi per l'ingresso di lavoratori stranieri dall'estero.

In particolare, il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 ha esteso anche al 2023 la competenza dei professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l'assunzione di cittadini non comunitari residenti all'estero.

Si tratta di una importante novità, introdotta con il DL n.73/2022, in base alla quale, fatti salvi i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, la verifica dell'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri viene demandata a

professionisti organizzazioni datoriali. In base alle nuove norme, inoltre, tali verifiche non sono necessarie nel caso in cui le domande di nulla osta al lavoro siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il DPCM prevede una quota di 44.000 cittadini extracomunitari da destinare al lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico. La metà di queste, e cioè 22.000 quote, saranno riservate alle istanze presentate da Confagricoltura e dalle altre organizzazioni agricole. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto è prevista per la giornata odierna.

Il click day per la presentazione delle domande è fissato nel sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale.

Nel riservarci di tornare sull'argomento appena sarà pubblicata la circolare congiunta a firma del Ministero dell'Interno, del Lavoro e dell'Agricoltura con le indicazioni operative per la presentazione delle istanze, si evidenzia che essa dovrebbe prevedere, come da noi richiesto, l'esclusione della procedura di preventiva richiesta di lavoratori italiani in caso di istanze relative ai lavoratori stagionali che rappresenta una delle importanti novità di questo DPCM.

SCADENZE ADEMPIMENTI



- 31 gennaio 2023: scadenza invio autodichiarazione aiuti di stato temporary framework
- 16 febbraio 2023: versamento iva ditte mensili mese di gennaio 2023
- 16 febbraio 2023: versamento imposta raccolta tartufi
- 27 febbraio 2023: invio intrastat mensili
- 28 febbraio 2023: bolli IV trimestre 2022
- 28 febbraio 2023: invio lipe IV trimestre 2022